

Pubblicato il 22/08/2024

N. 15920/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02891/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Arbib, Antonio Petillo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Pietro De Cristofaro 40;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come in atti;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- i) della nota prot. n. GB/2174 dell'11 gennaio 2024 della Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, area degli istruttori – famiglia vigilanza – codice concorso RC/IPL;
- ii) della graduatoria del concorso medesimo, pubblicata il 14 febbraio 2024;
- iii) di tutti gli altri atti del concorso, incluse le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica e nei limiti in cui occorra il bando, la delibera dirigenziale n. 742/2023 di indizione del concorso stesso e la delibera di Giunta capitolina n. 130/2023 prodromica a detta indizione, queste due ultime allo stato non conosciute e irreperibili;
- iv) degli altri atti a tutti i summenzionati comunque annessi, connessi, presupposti o consequenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15/4/2024:

- della nota prot. n. GB/2174 dell'11 gennaio 2024 della Commissione di concorso pubblico per il conferimento di n. 800 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di polizia locale, area degli istruttori – famiglia vigilanza – codice concorso RC/IPL, della graduatoria del concorso medesimo, pubblicata il 14 febbraio 2024, di tutti gli altri atti del concorso poc'anzi detto, incluse le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica e nei limiti in cui occorra il bando, la delibera dirigenziale n. 742/2023 di indizione del concorso stesso e la delibera di Giunta capitolina n. 130/2023 prodromica a detta indizione, queste due ultime allo stato non conosciute e irreperibili, degli altri atti a tutti i summenzionati comunque annessi, connessi, presupposti o consequenziali, nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rinvio della prova di idoneità fisica nel concorso predetto trasmessa dall'Avv. Antonio Petillo nell'interesse della ricorrente l'11 gennaio 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa

Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 28 aprile 2023, Roma Capitale pubblicava sul proprio Albo Pretorio la Determinazione Dirigenziale n. 742/2023, con cui indiceva il concorso pubblico per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza, concorso a cui ha partecipato l'odierna parte ricorrente.

2. Il bando di concorso prevedeva una prova preselettiva (cfr. art. 5 del bando) e, successivamente, per quanti l'avessero superata, anche una prova scritta, una prova di efficienza fisica (di mera idoneità) e infine una prova orale (cfr. art. 6 del bando).

3. L'odierna ricorrente ha preso parte alla prova preselettiva e alla prova scritta superandole. Con riferimento invece alla successiva prova di efficienza fisica, la stessa presentava istanza di differimento della suddetta prova per documentate limitazioni fisiche. Tale istanza veniva riscontrata positivamente e veniva, pertanto, comunicato alla candidata l'ammissione con riserva alla prova orale in attesa della fissazione della sessione di recupero della prova di efficienza fisica.

4. In data 27 dicembre 2023, la ricorrente a seguito del superamento della prova orale, veniva riconvocata per la prova di efficienza fisica per la data del -

OMISSIS- La stessa, tuttavia, non era ancora in condizioni di affrontare la prova e, pertanto, richiedeva la concessione di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento della stessa ovvero un suo ulteriore rinvio.

5. La Commissione riscontrava negativamente la richiesta di tempi aggiuntivi o di ausili e, al contempo, non concedeva un secondo rinvio della prova ritenendo non compatibile con i tempi di espletamento della procedura la concessione di ulteriori rinvii.

6. Con successiva Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, l'Amministrazione Capitolina approvava la graduatoria finale del concorso nella quale non figurava l'odierna ricorrente che doveva, pertanto, ritenersi esclusa dalla procedura concorsuale in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la prova di efficienza fisica.

7. Con l'odierno ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo T.A.R., pertanto, l'odierna parte ricorrente insta per l'annullamento del provvedimento con cui non è stato concesso un ulteriore differimento della prova di efficienza fisica - nonché avverso la conseguente determinazione di approvazione della graduatoria di merito.

8. Sostiene la difesa di parte ricorrente che nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti (già riconosciuti dalla giurisprudenza formatasi sull'argomento) per ammettere la parte ricorrente quantomeno al beneficio di un ulteriore differimento della data di svolgimento della prova di efficienza fisica.

9. Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.

10. All'esito della camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024, con ordinanza pubblicata in data 12 aprile 2024, il Collegio ha:

a) per un verso disposto l'integrazione del contraddittorio (mediante notifica

del presente ricorso con pubblici proclami) nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024;

b) per altro verso rinviato la causa alla camera di consiglio del 19 giugno 2024.

11. La notifica del gravame per pubblici proclami è stata ritualmente eseguita.

12. Alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024, pertanto, il Collegio – dato avviso alle parti *ex art.* 60 c.p.a. della possibilità di una definizione del merito del giudizio con una sentenza in forma semplificata – ha introiettato la causa in decisione.

13. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

14. La *quaestio iuris* è una sola e consiste nell'accertare se l'Amministrazione fosse tenuta (o meno) a concedere alla parte ricorrente un ulteriore differimento della prova di efficienza fisica calendarizzata in data -OMISSIS-, tenuto conto che la stessa Amministrazione aveva già concesso un primo differimento di tale prova.

15. La risoluzione della questione impone richiamare, in apice, i principi foggianti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di differimento delle prove concorsuali per motivi di salute dei candidati e, conseguentemente, di verificare se tali principi possono applicarsi al concreto caso di specie.

16. Orbene, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che:

a) *“fermo restando che le cause di impedimento a sostenere le prove di efficienza ed idoneità fisica per motivi di salute strettamente personali (non legate cioè ad alcun evento*

pandemico) non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame, può ammettersi che l'amministrazione possa, in giustificati casi, differire dette prove per lo stato di salute di singoli concorrenti, a condizione:

- che il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale;

- che il differimento non comporti per l'amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l'interesse pubblico” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600);

b) *“laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del concorso, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022)” (cfr. T.A.R. Lazio, ord. n. 5159/2022);*

c) *“il Collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso, con cui parte ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l'impossibilità della convocazione del ricorrente per una data compatibile - nel caso in esame, non superiore a 30 giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento - con il recupero totale dall'intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto per effetto di un trauma riportato, in corso di servizio, durante l'iter concorsuale. E' vero, infatti, che quanto al concorso in esame l'art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate*

dall'amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l'esito dell'intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre all'esito di un -OMISSIS-, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio OMISSIS. Da un lato, quindi, il motivo dell'istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall'altro, l'amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale - trenta giorni- prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del concorso” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I quater, 4 luglio 2020, n. 7674);

d) “il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente alla data prevista dalla legge per il completamento della procedura, “non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla precedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità” (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n.4043)” (cfr. Cons. St., sez. II, 14 giugno 2021, n. 4544).

In sintesi, quindi, la scelta dell'Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:

- (i) il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
- (ii) non v'è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravii organizzativi e finanziari a carico dell'Amministrazione;
- (iii) il motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova.

Tutto ciò in ossequio al principio pretorio generale secondo cui le procedure di assunzione del personale ben possono perfezionarsi in data successiva rispetto alla scadenza del termine di espletamento del concorso (avendo tale termine natura ordinatoria), ogniqualvolta ciò sia reso necessario da “cause

temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità” (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n. 4043).

17. Traslando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che il provvedimento di Roma Capitale deve ritenersi legittimo nella parte in cui non ha concesso i tempi aggiuntivi o gli ausili richiesti dalla ricorrente non ricorrendone i presupposti previsti dal bando in ossequio al principio della *par condicio* tra i candidati. Il medesimo provvedimento è, invece, illegittimo laddove l'Amministrazione non ha concesso alla ricorrente il secondo differimento della prova di efficienza fisica in quanto inficiato dal vizio di eccesso di potere denunciato con il ricorso. Se per un verso è vero, infatti, che Roma Capitale aveva già concesso alla ricorrente un primo differimento della prova di efficienza fisica, per altro verso è anche vero, tuttavia, che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per la concessione del secondo differimento richiesto.

Risulta *per tabulas*, infatti, che:

- a) il differimento della prova di efficienza fisica a data successiva al -OMISSIS- non appare oggettivamente incompatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale, avuto riguardo al fatto che l'Amministrazione Capitolina ha comunque differito detta prova per le donne in gravidanza che avevano partecipato al concorso; ne discende, pertanto, che l'obbligo di differire la prova del -OMISSIS- per le donne in gravidanza comporta un inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione della procedura concorsuale, prolungamento oggettivamente compatibile con il differimento di almeno 20 giorni richiesto dall'odierna parte ricorrente;
- b) l'Amministrazione capitolina non ha fornito alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravii organizzativi e finanziari;
- c) non risulta ugualmente contestato il fatto che il motivo di salute opposto

dall'odierna parte ricorrente prescinda da qualsiasi imprudenza o negligenza della stessa parte ricorrente.

17. Il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano, quindi, tutti i presupposti – così come identificati dalla giurisprudenza amministrativa – che giustificano l'accoglimento della richiesta di differimento della prova di efficienza fisica calendarizzata in data -OMISSIS- Se è vero, infatti, che le donne in gravidanza godono di una tutela specifica, deve ritenersi che laddove la tutela accordata alle donne in gravidanza comporti un differimento della conclusione della procedura e la fissazione di sessioni straordinarie per l'espletamento della prova di idoneità fisica, tale differimento debba essere esteso anche agli altri candidati che abbiano documentato l'impossibilità di sostenere la prova di idoneità fisica nella sessione prestabilita, consentendo a costoro di partecipare alle suddette sessioni straordinarie.

18. Tanto basta a rilevare, pertanto, che nel caso di specie il diniego di tale richiesta è stato inficiato da un vizio di eccesso di potere, il che conduce al suo annullamento e al riconoscimento dell'obbligo di Roma Capitale rideterminarsi sull'istanza, salvi gli effetti caducanti che tale rideterminazione (in uno all'eventuale esito positivo della prova fisica differita) potrà avere sulla conseguente graduatoria finale di merito del concorso (nei limiti dell'interesse della parte ricorrente).

19. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto nei sensi e termini sopra indicati.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in misura complessivamente pari ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti) e rimborso del costo del contributo unificato (se versato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Igor Nobile, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Eleonora Monica

IL SEGRETARIO

